

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI

C.I.S.S. - PINEROLO

Via Montebello n. 39 - Tel. 0121-325001 fax 0121-3250199

Cod. fisc. e Part. IVA 07329610013

REGOLAMENTO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE

Art. 1 - Premessa

Il Progetto di Vita Indipendente, come regolamentato dalla D.G.R. n. 51-8960 del 16/05/2019, in revoca alla 48-9266 del 21/07/2008, ha come scopo quello di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

Il primo concetto di vita indipendente a livello nazionale è stato introdotto con la Legge n. 162/1998 "Modifiche alla legge 05 febbraio 1992 n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave".

La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con la Legge 03 marzo 2009 n. 18 art. 19 (Vita Indipendente ed inclusione nella società) riconosce il diritto di tutte le persone con disabilità a vivere nella società, con la stessa libertà di scelta delle altre persone.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha avviato, dall'anno 2013, sulla base di specifiche Linee Guida annuali, la sperimentazione di progetti di Vita Indipendente finalizzati alla definizione di Linee di indirizzo nazionali, che fissino i criteri guida per la concessione di contributi, per la programmazione di interventi e servizi e la redazione dei progetti individualizzati.

La legge n° 112 del 22 giugno 2016, recante "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare", all'art. 4 prevede di "...sviluppare... programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile delle persone con disabilità...".

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto del Direttore Generale per l'inclusione e le politiche sociali, ha adottato in data 21/10/2016 le "Linee guida per la presentazione di progetti in materia di Vita Indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità".

La recente Legge Regionale 12 febbraio 2019 n. 3 “Promozione delle Politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità”, all’art. 6 comma 3, promuove progetti di Vita Indipendente sulla base di progetti personalizzati, affinché le persone con disabilità possano programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia o dell’abitazione di origine, nonché servizi per l’abitare basati su progetti personalizzati che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.

In data 14 maggio 2018 è stato approvato l’Accordo di Programma tra ASL To3 ed Enti Gestori, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per l’applicazione della D.G.R 51-11389 del 23/12/2003 sui Livelli Essenziali di Assistenza nell’area dell’integrazione socio sanitaria.

Art. 2 - Destinatari

I progetti per la Vita Indipendente possono essere richiesti e, se approvati, gestiti da persone con disabilità o da chi le rappresenta, di ogni eziologia e natura, vale a dire di tutte le tipologie o limitazioni fisico-motoria e/o sensoriale e/o intellettive relazionali, definite gravi ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992.

I destinatari dei progetti devono essere residenti nei trenta comuni afferenti al Consorzio Intercomunale dei Servizi Social (di seguito C.I.S.S., in possesso di una dichiarazione ISEE in corso di validità **non superiore a € 38.000,00** (sono ammessi ISEE ordinario, ISEE socio-sanitario o ISEE nucleo ristretto).

Gli interventi devono essere dedicati a persone con disabilità maggiorenni per realizzare il proprio progetto di vita adulta, la cui disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità.

Le persone con disabilità di età superiore a 65 anni, già fruitrici di un progetto di Vita Indipendente possono permanere nel progetto, ferma la volontà del titolare della progettualità espressa in sede di verifica e/o rivalutazione e sulla base della permanenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

I progetti di Vita Indipendente già attivi saranno rivalutati e gli importi riconosciuti saranno rideterminati sulla base dei criteri definiti nel presente Regolamento.

Art. 3 – Finalità e Obiettivi

Per “Vita Indipendente” si intende la possibilità per una persona con disabilità grave o con l’aiuto di chi la rappresenta, di autodeterminarsi e di poter vivere come qualunque persona avendo la capacità di prendere decisioni riguardanti la propria vita e di svolgere attività di propria scelta.

Uno degli obiettivi dei progetti di vita indipendente è attuare processi di deistituzionalizzazione e di contrasto all’isolamento delle persone con disabilità.

Le due principali modalità di realizzazione dei progetti di vita indipendente, secondo quanto definito dalla DGR 51-8960 del 16/05/2019, sono:

- Gestione diretta da parte del richiedente;
- Gestione indiretta con prestazioni fornite dall'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali.

Elemento fondante deve essere il progetto personalizzato redatto con il coinvolgimento della persona interessata o di chi la rappresenta, così come previsto dalle normative nazionali e regionali.

Il progetto personalizzato, valutato e approvato dalla commissione U.M.VD.:

- contiene il "budget di progetto" che comprende tutte le risorse umane, economiche e strumentali necessarie per la sua attuazione, comprese le risorse finalizzate al finanziamento dei progetti di vita indipendente;
- individua il responsabile del progetto (case manager) che esercita il ruolo di riferimento per la persona con disabilità nella realizzazione del progetto e garantisce il coordinamento tra le figure professionali che concorrono all'attuazione degli interventi;
- può essere parte di un progetto più articolato che prevede un mix di interventi complementari concordati in sede di U.M.V.D.

I progetti di Vita Indipendente sono finalizzati all'assunzione di assistenti personali che consentano alle persone con disabilità di raggiungere la piena autonomia.

Nella progettualità, oltre alla figura dell'assistente personale adeguato alle esigenze del beneficiario, occorre promuovere le reti formali e informali di supporto che concorrono in modo determinante alla realizzazione del progetto stesso.

Art. 4 - Contributo

Il contributo per la Vita Indipendente è alternativo all'erogazione di altri interventi di natura economica e di aiuto domestico da parte degli Enti Gestori.

Per ciascun progetto è previsto, nell'ambito delle risorse disponibili, un contributo massimo annuo fino a € 18.000,00 (€ 1.500,00 per 12 mesi), finalizzato alla copertura dei costi di tutti gli interventi attivati.

Il contributo verrà erogato, di norma e salvo diversi accordi, con liquidazione mensile e avrà durata massima di un anno, rinnovabile a seguito di rivalutazione nella Commissione U.M.V.D.

Per l'assunzione dell'assistente personale, il contributo erogato è comprensivo della retribuzione mensile, di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali, compresa la tredicesima mensilità ed il trattamento di fine rapporto, ed ogni altra spettanza prevista. L'entità del contributo è determinata tenendo conto del reddito personale e del complesso delle risorse a disposizione della persona disabile, sulla base del Modello ISEE relativo alla situazione reddituale e patrimoniale del solo interessato, con riferimento all'anno precedente. Il contributo è determinato così come indicato nella tabella sottostante:

- ISEE da 0 a € 8.000,00: 100% contributo massimo fino a € 18.000,00 annui;
- ISEE da € 8.001,00 a € 15.000,00: 80% del contributo massimo fino a € 14.400,00 annui;
- ISEE da € 15.001,00 a € 22.000,00: 60% del contributo massimo fino a € 10.800,00 annui;
- ISEE da € 22.001,00 a € 29.000,00: 40% del contributo massimo fino a € 7.200,00 annui;
- ISEE da € 29.001,00 a € 38.000,00: 20% del contributo massimo fino a € 3.600,00 annui.

Art. 5 - Valutazione dei piani progettuali

I progetti personalizzati, presentati direttamente dagli interessati al Servizio Sociale o ai Punti Unici di Accesso, verranno sottoposti all'esame dell'U.M.V.D. territorialmente competente.

L'U.M.V.D. effettuerà la valutazione multidimensionale così come previsto nella D.G.R. n. 26-13680 del 29/03/2010, così come modificata dalla D.G.R. 39-1523 del 12/06/2020.

L'interessato o chi lo rappresenta ha la possibilità di partecipare all'attività di valutazione e la facoltà di presenziare alla seduta dell'U.M.V.D. nel corso della quale verrà valutato il suo progetto, coerentemente con quanto disposto dalla D.G.R. sopra indicata.

Nella definizione del valore del contributo si terrà conto:

- valutazione dell'intensità assistenziale;
- tipologia degli obiettivi dello specifico progetto personalizzato (es. percorsi di studio, formativi e/o lavorativi, presenza di carichi famigliari, esercizio delle funzioni genitoriali, percorsi di autonomia e inclusione sociale, ecc.);
- condizione familiare, personale, abitativa e ambientale;
- valutazione economica, utilizzando lo strumento dell'ISEE così come previsto all'art. 5 del presente regolamento.

Tutti i progetti di Vita Indipendente attivati, devono essere sottoposti a verifica dell'andamento del progetto e delle spese sostenute, sulla base di una relazione annuale che la persona beneficiaria e/o chi la rappresenta è tenuta a produrre all'Ente Gestore.

La continuità sarà garantita, previa verifica e rivalutazione da parte dell'Ente Gestore sulla permanenza dei requisiti indicati nel presente Regolamento e fatte salve le disponibilità economiche dell'Ente Gestore.

In presenza di particolari condizioni evidenziate nel progetto, previa valutazione della Commissione U.M.V.D., è possibile derogare il presente regolamento.

Art. 6 - Personale impiegato

La persona con disabilità sceglie autonomamente il proprio assistente familiare ed è tenuta a regolarizzarne il rapporto di lavoro nel rispetto delle forme contrattuali previste dalla normativa vigente. La titolarità e la responsabilità nella scelta, nella formazione e nella gestione del rapporto di lavoro dell'assistente familiare è esclusivamente del datore di lavoro, che nel caso specifico è la persona con disabilità. La persona con disabilità deve quindi essere consapevole che l'assunzione di assistenti familiari comporta un suo impegno nel ruolo di datore di lavoro, con tutti i diritti ed i doveri che ne conseguono. Pertanto nessun rapporto intercorre tra l'Ente Gestore e gli assistenti familiari; l'Ente Gestore è inoltre sollevato da qualsiasi onere e responsabilità sia relativamente all'osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti, sia per qualunque atto o omissione da parte degli assistenti familiari nei confronti del datore di lavoro o di terzi che possano comportare responsabilità amministrative, civili e penali.

I progetti di vita indipendente, essendo finalizzati al raggiungimento della piena autonomia personale, non devono essere interpretati come interventi di sostegno al nucleo familiare, né come interventi sostitutivi dell'attività di assistenza tutelare, né come interventi di carattere sanitario di competenza infermieristica e/o riabilitativa.

Rispetto al personale impiegato non è ammessa l'assunzione di parenti dei beneficiari tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del codice civile.

Art. 7 - Documentazione richiesta per accedere al progetto di Vita Indipendente

Per richiedere l'attivazione di un progetto di Vita Indipendente i beneficiari, o chi li rappresenta, devono presentare la seguente documentazione:

- Domanda valutazione multidimensionale del progetto da inoltrare alla competente Commissione U.M.V.D.
- Fotocopia documento di identità del richiedente;
- Fotocopia certificato di handicap (art. 3, comma 3, L. 104/92);
- Fotocopia certificato di invalidità civile;
- Mod. ISEE dell'interessato in corso di validità;
- Contratto assunzione assistente familiare (se presente).

Art. 8 - Revoca del progetto e del finanziamento

La revoca del progetto da parte dell'Ente Gestore e del finanziamento dello stesso può essere determinata da:

- inadempienze agli obblighi assunti con l'Ente Gestore delle funzioni socio assistenziali;

- mancato rispetto della normativa riguardante il regolare inquadramento contrattuale dell'assistente familiare;
- destinazione delle risorse economiche erogate a scopi diversi da quelli definiti in sede di approvazione del progetto da parte dell'U.M.V.D.;
- volontà dell'interessato di sospendere il progetto di Vita Indipendente;
- mutamento delle condizioni sanitarie e/o sociali che avevano determinato la possibilità di accedere al progetto.

Art. 9 - Cambio residenza dei beneficiari

Qualora i beneficiari di progetti di Vita Indipendente trasferiscano la residenza in un Comune rientrante nell'ambito territoriale di un altro Ente Gestore piemontese, dovranno attivarsi meccanismi di supporto al mantenimento del progetto stesso.

A tal proposito, l'Ente Gestore ricevente, procederà alla rivalutazione del piano progettuale (nell'ambito dell'U.M.V.D.), verificando i supporti necessari ed il loro finanziamento, fatte salve le risorse disponibili.

Il presente Regolamento, approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del C.I.S.S. n. 11 del 26/11/2020 decorre dal 2021